



COMUNE DI DORGALI

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 DEL 16.05.2014

OGGETTO: PARERE SFAVOREVOLE al permesso di ricerca per acque termali e risorse geotermiche denominato “Monte Sospile” da eseguire nel territorio comunale.

L'anno duemilatredici, il giorno 16 del mese di maggio, alle ore 12,00, in Dorgali, nella solita sala delle adunanze consiliari, alla 1^a convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

PRESENTI: Carta Mario Angelo G. – Fancello Fabio – Fancello Ilaria - Fronteddu Antonio – Fronteddu Fabio - Lavra Stefano – Lai Serafino – Loi Sebastiano – Mereu Giovanni Mariano – Mereu Graziella – Mesina Sara – Monne Anna - Nonne Gian Michele - Spanu Salvatore

ASSENTI: Delussu Ignazio - Loi Ignazio - Patteri Giovanni -

Totale presenti n° 14 Consiglieri su n° 17 assegnati al Comune e su n° 17 Consiglieri in carica.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Carta Mario Angelo G.

Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, Dr.ssa Lucia Tabasso

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO

PREMESSO che:

- con nota n. 5821 del 03.04.2014 la S.C.S. s.r.l. - Società di Ingegneria, Consulenza e Servizi, in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari, ha richiesto la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale degli atti relativi al “Permesso di ricerca: Monte Sospile” e deposito dei relativi elaborati cartacei a disposizione per la visione, in ottemperanza a quanto previsto per la “Richiesta di verifica ai sensi del Dlgs 152/2006 e smi e della Delibera di Giunta Regionale n. 34/33 del 07.08.2012”;
- che la pubblicazione deve essere effettuata nell'Albo Pretorio Comunale per la durata di 45 giorni naturali e consecutivi e che il termine di scadenza è fissato il 18 Maggio;
- tale richiesta di pubblicazione è stata contestualmente trasmessa al Servizio SAVI, al Comune di Galtelli, al Comune di Loculi, al Comune di Onifai, al Comune di Oliena, al Comune di Orosei, al Comune di Irgoli, all'Ufficio Tutela Paesaggio di Nuoro, alla Provincia di Nuoro, alla Direzione ARPA – Sardegna e al Servizio Ripartimentale di Nuoro del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;

CONSIDERATO che:

- con nota n. 7013 del 24.04.2014 la sig.ra Giovanna Chiarlo legale rappresentante della S.C.S. s.r.l. Sopra menzionata, avente sede legale in via Marco Polo, 2 a Nuoro, ha trasmesso la domanda di Permesso di Ricerca di risorse geotermiche a scopi energetici, ai sensi dell'art. 3 del Dlgs 22/2010, denominato Monte Sospile ubicato nel territorio dei Comuni di Galtelli, Loculi, Onifai, Irgoli, Orosei, Dorgali e Oliena;
- considerato che tale richiesta è stata trasmessa anche all'Assessorato dell'Industria, al Servizio SAVI, all'Assessorato EELL, Finanze ed Urbanistica, al Comune di Galtelli, al Comune di Loculi, al Comune di Onifai, al Comune di Oliena, al Comune di Orosei, al Comune di Irgoli, alla Provincia di Nuoro, alla Direzione ARPA – Sardegna, alla Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna, al Servizio Ripartimentale di Nuoro del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Al MISE – Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Sassari e

Nuoro, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Sassari e Nuoro, alla ASL Nuoro;

- la richiesta di permesso di ricerca denominato Monte Sospile ha un'estensione complessiva pari a 202 kmq nell'area individuata ai fogli I.G.M. n. 482 – 500 – 501 e prevede una durata di 2 anni;
- il progetto di ricerca “mira a reperire le informazioni necessarie a comprendere i processi che si instaurano in profondità della Sorgente termale di San Giovanni, al fine di verificare la potenzialità dell'area in termini di risorse geotermiche sfruttabili ai fini energetici, agricoli e civili”;
- in caso di esito positivo delle ricerche, l'intervento potrà proseguire con la fase di utilizzo di tali risorse ai fini della produzione di energia elettrica e/o termica;

VISTO il D.Lgs. n. 22 del 11.02.2010 recante "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche a norma dell'art. 27, comma 28 della L.23.07.2009 n° 99” ;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/41, adottata in data 07/08/2012 avente ad oggetto: «DLgs n. 22 del 11.2.2010 recante “Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009 n. 99”, come modificato dal D.Lgs. n. 28 del 3.3.2011. Linee guida per la disciplina del rilascio dei titoli per la ricerca e la coltivazione delle risorse geotermiche a scopi energetici nel territorio della Sardegna»;

OSSERVATO che l'attività di ricerca proposta non è un mero studio scientifico ma è finalizzata allo sfruttamento delle risorse geotermiche utilizzabili a fini energetici, agricoli e civili;

VISTO il disposto dell'art. 48 “dichiarazione di pubblica utilità” delle linee guida di cui sopra, che testualmente recita:

“1. Le opere necessarie per la ricerca e la coltivazione, nonché per il trasporto e la conversione delle risorse geotermiche in terraferma, con esclusione delle aree di demanio marittimo, sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili e laddove necessario è apposto il vincolo preordinato all'esproprio a tutti gli effetti del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, con l'approvazione dei relativi programmi di lavoro da parte del Servizio competente.

2. I programmi di lavoro approvati sono depositati presso i Comuni dove deve aver luogo la espropriazione, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni.

3. Non sono soggette a concessioni né ad autorizzazioni del sindaco le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, eseguite in aree esterne al centro edificato.”

DATO ATTO che, ai sensi del comma 5 dell'art. 5 delle medesime linee guida, il permesso di ricerca di risorse geotermiche è rilasciato dal Servizio attività estrattive e recupero ambientale dell'Assessorato dell'Industria della Regione Sardegna ed è subordinato all'intesa con i comuni territorialmente competenti, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 9.8.2002 n. 15, positivamente espressa nei termini previsti dall'art. 6, comma 30, lett. b), della L.R. 22.12.2003, n. 13;

OSSERVATO che il potere, messo nelle mani dei singoli privati, di farsi promotori di procedure espropriative per l'installazione di impianti di sfruttamento delle risorse geotermiche, sottrae di fatto tali aree dalla pianificazione urbanistica comunale;

ACCERTATO che gran parte dell'area interessata dalla richiesta in narrativa ricade in Ambito di paesaggio n. 21 “Baronia” del Piano Paesaggistico Regionale e che nella scheda di ambito tra i valori di tale contesto vi sono:

- Sistema ambientale articolato e caratterizzato da diversità geoambientali e naturalistiche di elevata significatività nel bacino del Mediterraneo.
- Presenza elevata di naturalità diffusa su tutto l'Ambito e caratterizzata da diverse dominanti ambientali sia nei territori interni che in quelli costieri.
- Elevata attrattività turistica attuale e potenziale, fondata, più che in altri territori, sulla qualità ambientale del contesto;

CONSIDERATO quindi che un'attività del tipo in oggetto sembrerebbe mal sposarsi con la salvaguardia dei valori presenti in questo territorio;

DATO ATTO che ai sensi del P.P.R. alcune parti dell'area richiesta ricadono all'interno delle componenti di paesaggio “aree naturali e sub-naturali”, “aree seminaturali” e “aree ad utilizzazione agro-forestale”;

VISTO il disposto delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR applicabili in riferimento a tali tipologie del territorio:

Art. 23 comma 1: “Nelle aree naturali e subnaturali sono vietati: a) qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo e ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica; [...]”;

Art. 26 comma 1: “Nelle aree seminaturali sono vietati gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la

funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado;

Art. 26 comma 2: “In particolare nelle aree boschive sono vietati: [...] c) gli interventi infrastrutturali (viabilità, elettrodotti, infrastrutture idrauliche, ecc.), che comportino alterazioni permanenti alla copertura forestale, rischi di incendio o di inquinamento, con le sole eccezioni degli interventi necessari per la gestione forestale e la difesa del suolo;”

Art. 29 comma 1: La pianificazione settoriale e locale si conforma alle seguenti prescrizioni: a) vietare trasformazioni per destinazioni ed utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agro-forestale o necessarie per l'organizzazione complessiva del territorio, con le cautele e le limitazioni conseguenti [...];

CONSIDERATO che il territorio del Comune di Dorgali ha una vocazione prettamente a destinazione agricola e turistica, di alto pregio naturalistico e che l'economia del territorio deve essere indirizzata verso uno sviluppo di qualità ambientale;

CONSIDERATA, anche, l'importanza dello sviluppo turistico del territorio per il Comune di Dorgali, in particolare della zona adiacente “Su Anzu”, destinata a fini turistici (zona G1.8 del P.U.C. approvato);

CONSIDERATO inoltre che nell'area del territorio di Dorgali interessata dal permesso di ricerca risulta la presenza numerosi siti archeologici di epoca preistorica e storica e che non è conosciuta l'entità dell'impatto ambientale che ne deriverebbe dalla realizzazione dell'attività di ricerca in argomento, determinando danni all'ambiente culturale e archeologico di elevata intensità;

VISTA E VALUTATA la documentazione allegata all'istanza di permesso di ricerca e considerato che dall'analisi della stessa si evincono lampanti e gravose lacune tra le quali si ritiene doveroso segnalare le seguenti:

1. totale assenza di una approfondita analisi costi-benefici per il territorio su cui il progetto insiste;
2. mancanza di una adeguata valutazione delle conseguenze sulla salute pubblica; in particolare non è quantificato il valore delle emissioni di idrogeno solforato – sempre connesse con le perforazioni di tale tipo –;
3. inadeguata analisi dell'impatto sulla salute pubblica e sull'ambiente derivante dall'utilizzo dei cosiddetti fanghi/liquidi di perforazione che, come noto, contengono un carico elevato di principi altamente inquinanti, parte dei quali è a noi totalmente sconosciuto vista l'assenza di una completa elencazione degli stessi e dei potenziali rischi connessi al loro utilizzo;
4. scadente analisi dell'impatto sul sistema idrogeologico. In tale ambito mancano le dovute riflessioni sull'inquinamento delle falde derivante dall'impiego degli anzidetti fanghi/liquidi di perforazione. Risulta altresì assente una credibile rilevazione del fabbisogno idrico connesso alle esigenze del geotermico e la correlata e approfondita analisi dei bacini idrici e delle loro capacità di ricarica. Analisi indispensabili ad escludere il progressivo depauperamento dei bacini, il possibile dissesto idrogeologico dovuto a fenomeni di micro-sismicità e subsidenza, e, in ultima analisi, a rappresentare la sostenibilità idrogeologica del progetto stesso;
5. totale difetto d'analisi delle ricadute del geotermico sui sistemi produttivi locali (agricoltura e zootecnia) posto che da svariate fonti (ad es. fonte ENI) i territori in cui sussistono impianti geotermici risultano incompatibili con attività agricole e zootecniche (fatto questo che denota una implicita ammissione delle potenzialità inquinanti e dannose per la salute degli impianti in oggetto);
6. scarsa valutazione dell'impatto del progetto sul capillare sistema di beni a valenza storica, archeologica, identitaria, presenti sul territorio;
7. totale assenza di un quadro che evidenzi una qualsivoglia ricaduta economica positiva per il territorio;

CONSIDERATO che pertanto, in sintesi, il permesso di ricerca denominato “Monte Sospile” risulta carente nell'analisi delle caratteristiche del territorio (fisico-ambientali, storico-culturali, economico-produttive) e che non risulta rispondere a criteri sostenibilità sui piani sanitario, ambientale, culturale, economico e paesaggistico;

CONSIDERATO INOLTRE:

che la Sardegna risulta ampiamente autosufficiente in relazione al proprio fabbisogno energetico e che la produzione in eccesso viene esportata e ceduta in territori terzi;

che nonostante la Sardegna continua ad essere la regione italiana con il più alto prezzo dell'energia pagato dai cittadini e dal sistema produttivo;

che da ciò si evinca come non vi sia correlazione positiva tra l'aumento della capacità produttiva e il vantaggio economico in capo ai cittadini sardi;

RITENUTO altresì che tra le diverse fonti di energia rinnovabile il geotermico presenti molteplici inconvenienti tra i quali, in questa sede, è sufficiente (oltre alle riflessioni anzi esposte) rimarcare la diseconomicità. Infatti la capacità produttiva di un impianto geotermico si attesta intorno ai 100 mW (milliwatt) per m², mentre quella di un impianto fotovoltaico è pari a 1000 W per m² (picco massimo di produzione, 300 W per m² come produzione media). In sostanza un impianto fotovoltaico ha una produzione per m² 3.000 / 10.000 volte superiore ad un impianto geotermico;

RITENUTO pertanto in sintesi che l'esecuzione dei lavori in progetto determinerebbe lo sconvolgimento totale non solo dell'area eventualmente interessata dall'impianto, ma anche del territorio circostante, e che, allo stato attuale non è dato conoscere la quantificazione dei fattori di rischio, né dei potenziali danni derivanti dalle attività connesse alla ricerca di risorse geotermiche in territorio di Dorgali;

RIBADITO inoltre che la documentazione presentata risulta fortemente carente dal punto di vista di un'analisi costi-benefici per il Comune e per la popolazione interessata, nonché delle valutazioni dei rischi sui piani sanitario, ambientale, culturale, economico e paesaggistico;

RICORDATO che la tutela dell'ambiente, degli eco-sistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche e private mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente (art. 3-ter, D. Lgvo 152/2006 e s.m.i.);

RITENUTO pertanto opportuno esprimere parere contrario all'attività di ricerca in oggetto e trasmettere la presente agli organi competenti per le opportune valutazioni;

DATO ATTO CHE per la presente delibera, trattandosi di atto di mero indirizzo, non sono richiesti pareri come previsto dall'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

UDITI gli interventi di tutti i capi gruppo consiliari, che esprimono piena condivisione delle sopra riportate motivazioni;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi suesposti che si ritengono parte integrante della presente delibera

- di esprimere ferma contrarietà alla realizzazione del progetto denominato "Monte Sospile" nel Comune di Dorgali;
- di trasmettere la presente e le osservazioni in essa contenute al Servizio SAVI, alla Regione Sardegna, Direzione Generale dell'Industria, Servizio delle attività estrattive;
- di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

IMPEGNA

Il Segretario Comunale a far sì che il presente atto sia trasmesso:

- alla Regione Sardegna (Presidente della Regione, Giunta Regionale, Presidente e commissari della Commissione Industria; Presidente e commissari della Commissione Ambiente; Presidente e commissari della Commissione Sanità) e Servizio SAVI;
- all'Unione dei Comuni della Valle del Cedrino;
- ai Sindaci dei comuni ricadenti nell'Unione dei Comuni della Valle del Cedrino affinché approvino il presente documento e si facciano, anch'essi, sostenitori e promotori delle istanze in esso contenute.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to (Angelo Carta)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Lucia Tabasso)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il _____ per 15 giorni consecutivi e diverrà esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione. Contestualmente è stata trasmessa copia ai Capigruppo Consiliari in conformità all'art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267.

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Lucia Tabasso